



64

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n.

11175

Prot. n. 66 - Parchi

**OGGETTO:** Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato "Lago Pudro" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 26 giugno 1986 n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico."

trattato nella seduta della **Giunta Provinciale** del 23 OTT. 1987

Presiede il **PRESIDENTE: Pierluigi Angeli**

Sono presenti: {  
l'assessore sostituto: **Walter Micheli**  
gli assessori effettivi: **Giuseppe Agrimi**  
~~**Fascio Andreoli**~~  
**Luca Carli**  
**Alberto Crespi**  
**Remo Jori**  
**Mario Malossini**  
**Vigilio Nicolini**  
**Claudia Piccoli**  
**Riccardo Ricci**

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti dott. **Franco Zeni**.  
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta dott. **Renzo Leonardi**.

**RELATORE:** **Walter Micheli**

**SERVIZIO ENTRATE E CREDITO**

Esercizio finanziario 19.....  
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al cap.....  
..... del Bilancio 19.....  
(n. accertamento.....)  
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.  
Trento,.....

IL DIRIGENTE SOST.

**SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA**

Esercizio finanziario 19.....  
Visto e prenotato l'impegno al capitolo.....  
..... del Bilancio 19.....  
(n. impegno.....)  
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.  
Trento,.....

IL DIRIGENTE

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

In seduta .....

5 p. 1

IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986 n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al piano urbanistico provinciale, ancorchè solo adottato.

In data 26 febbraio 1987 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto alla Commissione del DEP il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo del Lago Pudro, nel C.C. di Vigalzano (Pergine Valsugana).

Il Lago Pudro è una zona umida di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, che presenta un'importante funzione per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque. Costituisce inoltre fonte di alimentazione e luogo di riproduzione e di sosta nel periodo delle migrazioni agli uccelli acquatici, in particolar modo a Porciglione, Gallinella d'acqua, Germano reale, Tuffetto, Folaga, Marzaiola, Beccaccia, Beccaccino, Frullino, Martin pescatore, Airone cinerino, Oca granaiola, Tarabusino.

La zona umida si configura come una torbiera con prato galleggiante (aggallato), in parte interessata da azione antropica (scavo di torba), che però non ha

compromesso significativamente gli equilibri bioecologici.

L'area costituisce ricetto di particolari entità floristiche, con le associazioni del Caricetum lasiocarpae e Rhynchosporetum albae, e con la presenza di specie rare come Carex diandra e Drosera intermedia.

In data 11 marzo 1987 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, l'Assessore ha inviato al Comune di Pergine Valsugana, al Comprensorio Alta Valsugana ed al Comitato agricolo comprensoriale Alta Valsugana, gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, perchè potessero esprimere il parere di competenza.

In data 28 luglio 1987 la Commissione, visti i pareri del Comune, Comprensorio e CAC, che, accettando il principio di tutela esprimevano parere favorevole ad un ridimensionamento dell'area o ad un'attenuazione dei vincoli imposti, ha ritenuto opportuno proporre alla Giunta provinciale una nuova definizione dei confini includendo nell'area unicamente la zona umida, per una superficie di ha 12.6512, come dagli atti progettuali allegati che fanno parte integrante della presente delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

Art. 1 - Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo le pp.ff. nel C.C. di Vigalzano:

#### Comune catastale di Vigalzano

1935/1\* 1935/2\*, 1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1938/1, 1938/2, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1939/4, 1940/1, 1940/2, 1941/2\*, 1941/3\*, 1941/4\*, 1942\*, 2094/2\*, 2094/3\*, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2097/1, 2097/2, 2097/3\*, 2097/4\*, 2097/10\*, 2097/11\*, 2097/12, 2097/13, 2097/15\*,

2097/19\*, 2101\*, 2104, 2105/1, 2105/2, 2106/1, 2106/2, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113/1, 2113/2, 2114/1, 2114/2, 2115/1, 2115/2, 2116/2\*, 2116/3, 2121/1, 2121/2, 2121/3, 2122/1\*, 2122/2\*, 2122/3\*, 2125\*, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2127/4, 2128\*, 2129\*, 2130, 2131, 2132, 2133/1\*, 2133/2, 2340/3, 2340/4, 2340/5, 2340/6, 2340/7, 2341/1, 2341/2, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348/1, 2348/2, 2349/1, 2349/2, 2350, 2351, 2357/1\*, 2357/2\*, 2360/1, 2360/2, 2363\*, 2364\*, 2366/1, 2366/2, 2367/1, 2367/2, 2368, 2369/1, 2369/2, 2369/3, 2369/4, 2369/5, 2369/6, 2372/1, 2372/2, 2373/1, 2373/2, 2374, 2375, 2376, 2377/1, 2377/2, 2378/1, 2378/2, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384\*, 3247\*, 3428\*.

(\*: particelle parzialmente incluse nel biotopo).

Art. 2 - Al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che compongono il biotopo del Lago Pudro, sono definiti i relativi vincoli di tutela che comportano necessariamente:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, di alterare o modificare la vegetazione naturale, e di operare scavi, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse, salvo che per motivi di conservazione e ripristino del biotopo.

In particolare è vietato:

- effettuare costruzioni di qualsiasi tipo, anche se di carattere provvisorio, o depositare, anche provvisoriamente, prefabbricati; saranno ammesse solo costruzioni di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica del biotopo;
- danneggiare, estirpare, tagliare ed asportare piante di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici, di gestione e conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- effettuare l'immissione o il prelievo di qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- cacciare e pescare all'interno del biotopo, nonché abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici;

- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo stesso;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori molesti e circolare con veicoli a motore di qualsiasi specie;
- la balneazione e l'uso di natanti, salvo che per motivi scientifici, di gestione e conservazione del biotopo;
- raccogliere e danneggiare funghi ed altri prodotti del sottobosco;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore di altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;

Sono ammessi unicamente tutti quegli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino del biotopo, sulla base di uno specifico piano di cui all'art. 4.

Art. 3 - La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 4 - Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

.....

46-GN/MZ/rg//ms/dg

Gianni Nicolini

IL CAPO SERVIZIO  
dott. Marco Zorzi